

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014  
671/2014/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO – 31 MARZO 2015, DELLE  
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN  
MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE AL TIV**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 dicembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07”, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 105/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 312/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 312/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 658/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 658/2014/R/eel);
- la comunicazione dell’Acquirente unico S.p.A (di seguito: Acquirente unico) del 13 maggio 2014, prot. Autorità n. 13964 del 19 maggio 2014;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 12 dicembre 2014, prot. Autorità n. 36756 del 16 dicembre 2014;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 12 dicembre 2014, prot. Autorità n. 36757 del 16 dicembre 2014;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 3 dicembre 2014, prot. Autorità n. 35860 del 10 dicembre 2014 (di seguito: comunicazione 3 dicembre 2014);
- la comunicazione della Cassa del 15 dicembre 2014, prot. Autorità n. 37397 del 22 dicembre 2014;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 12 dicembre 2014, prot. Autorità n. 36463 del 15 dicembre 2014;
- la comunicazione di Terna del 18 dicembre 2014, prot. Autorità n. 37824 del 29 dicembre 2014;
- la nota della Direzione Mercati del 18 novembre 2014, prot. 32986 del 18 novembre 2014, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

**CONSIDERATO CHE:**

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;

- ai sensi dell'articolo 10, del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 20.2, del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- la deliberazione 658/2014/R/eel ha aggiornato i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2015) di approvvigionamento dell'energia elettrica, comprensivo del costo di funzionamento sostenuto da Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, rispetto a quanto stimato relativamente all'anno 2014 per il quarto trimestre del medesimo anno; ciò per effetto della diminuzione del costo di acquisto dell'energia elettrica, che beneficia in particolare della riduzione del costo sostenuto per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi con riferimento al fabbisogno di energia elettrica dell'anno 2015, rispetto alle coperture sul fabbisogno dell'anno 2014, nonché della riduzione dei costi relativi al dispacciamento.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1, del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> e dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> e, in particolare, l'elemento *PPE*<sup>1</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento

relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*<sup>2</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- con la comunicazione 3 dicembre 2014, la Cassa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 27, del TIV, l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2013;
- in particolare, in base alla comunicazione 3 dicembre 2014, relativamente all'anno 2013 le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono versare alla Cassa un importo complessivo di circa 10 milioni di euro;
- rispetto alle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2013 di cui sopra, le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela hanno provveduto a restituire nel corso dell'anno 2014 un importo pari a circa 21 milioni di euro attraverso l'applicazione ai clienti finali dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> del corrispettivo *PPE*, di conseguenza determinando un fabbisogno di gettito pari a circa 11 milioni di euro da recuperare nel corso del 2015;
- con riferimento agli importi di perequazione relativi ad anni antecedenti il 2013, a seguito delle rettifiche comunicate dalla Cassa con comunicazione 3 dicembre 2014, in esito alla quantificazione dei saldi di perequazione delle società cooperative e alle richieste di rettifica ai dati di perequazione da parte di alcuni operatori, risulta un ulteriore avanzo sul Conto *PPE* di importo pari a circa 14 milioni di euro;
- pertanto, sulla base delle informazioni a oggi disponibili, in relazione alle partite di competenza degli anni antecedenti il 2014, risulta un avanzo complessivo sul Conto *PPE* di importo pari a circa 3 milioni, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2015;
- relativamente all'anno 2014, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che, nell'anno 2014, i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 24 milioni di euro, da recuperare presso i clienti finali nel corso dell'anno 2015;

- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2014 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2015, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2014.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 312/2014/R/eel, l'Autorità ha disposto di rivedere le disposizioni di cui all'articolo 27, del TIV al fine di disciplinare le modalità e le tempistiche di trasmissione alla Cassa delle rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, di promuovere la responsabilizzazione degli operatori rispetto all'invio dei dati e alla correttezza dei medesimi, nonché di allineare agli altri provvedimenti dell'Autorità il riferimento per il calcolo degli interessi da parte della Cassa medesima;
- con riferimento alle suddette disposizioni è emersa l'esigenza di chiarire ulteriormente le relative modalità applicative, in particolare rispetto alle modalità di calcolo dei tassi di interesse eventualmente previsti in fase di regolazione dei saldi relativi ai meccanismi di perequazione disciplinati dal TIV.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PPE*, ai sensi della presente deliberazione, si traduce in una riduzione della stima relativa alla spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2015, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento, di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo *PPE* prevedendo che:
  - a) l'elemento *PPE*<sup>1</sup> sia dimensionato per consentire la restituzione ai clienti finali degli importi relativi agli anni antecedenti il 2014 entro la fine dell'anno 2015;

- b) l'elemento *PPE*<sup>2</sup> sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa all'anno 2014 entro la fine dell'anno 2015;
- rivedere le disposizioni di cui all'Articolo 27 del TIV al fine di chiarirne ulteriormente la relativa applicazione e di rimandare, laddove opportuno, alle modalità operative della Cassa per il calcolo dei tassi di interesse previsti in fase di regolazione dei saldi relativi ai meccanismi di perequazione disciplinati dal TIV

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1*** ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

### ***Articolo 2*** ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4*, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4*, allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 3*** ***Aggiornamento del corrispettivo PPE***

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015 sono fissati nelle *Tabelle 4.1 e 4.2*, allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 4*** ***Modificazioni al TIV***

- 4.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:
- a. all'articolo 27:
    - i. al comma 27.4 al termine dell'ultimo periodo, le parole “delle medesime regolazioni” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 27.3”;
    - ii. il comma 27.5 è sostituito dal seguente comma:

“27.5 I versamenti alla Cassa di cui al comma 27.4, lettera a), per gli importi derivanti dal gettito del corrispettivo PPE eccedenti l’ammontare di perequazione riconosciuto, sono maggiorati di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 27.4. I versamenti alla Cassa di cui al medesimo comma, per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione relativo ad annualità precedenti la perequazione di riferimento, sono maggiorati secondo le modalità operative definite dalla Cassa.”;

iii. il comma 27.6 è sostituito dal seguente comma:

“27.6 Successivamente alla disponibilità da parte della Cassa delle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 16.1 e delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno:

a) la Cassa provvede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla determinazione *ex post* della differenza tra l’ammontare di perequazione di cui al comma 27.3bis, come aggiornato a seguito delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione, e l’ammontare del gettito del corrispettivo PPE trattenuto dagli esercenti la maggior tutela durante l’anno solare successivo a quello a cui ciascuna perequazione si riferisce;

b) ciascun esercente la maggior tutela, ciascuna impresa distributrice e la Cassa procedono, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi del comma 27.4 e gli importi di cui alla precedente lettera a).”;

iv. al comma 27.7, alle parole “I versamenti alla Cassa di cui al comma 27.6” sono aggiunte le seguenti parole “derivanti dalle

nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 16.1”;

- v. al comma 27.7, dopo il primo periodo, è aggiunto: “I versamenti derivanti da eventuali rettifiche di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno sono maggiorati sulla base delle modalità operative definite dalla Cassa”.

### ***Articolo 5***

#### ***Disposizioni finali***

5.1 Il presente provvedimento e il TIV, come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5.2 Il TIV, come modificato, si applica a decorrere dall’1 gennaio 2015.

29 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*